

DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013
481/2013/R/EEL

RICONOSCIMENTO, PER L'ANNO 2012, DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'EMISSION TRADING SYSTEM LIMITATAMENTE ALL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA DAL GSE AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06 (di seguito decreto legislativo 216/06) e sue successive modifiche e integrazioni;
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008;
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 2004, 60/04;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 143/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/elt 152/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 152/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);

- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 466/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 466/2012/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 12 maggio 2009 (di seguito: determinazione 12 maggio 2009);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 19 aprile 2010 (di seguito: determinazione 19 aprile 2010);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 5 aprile 2011 (di seguito: determinazione 5 aprile 2011);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 13 aprile 2012 (di seguito: determinazione 13 aprile 2012);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 30 aprile 2013, DMEG/FPA/6/2013 (di seguito: determinazione 30 aprile 2013).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92; tali criteri consistono nella valorizzazione economica, sulla base di prezzi individuati dall'Autorità, delle quote di emissione ammesse al riconoscimento;
- l'articolo 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente, sia pari, in ciascun anno solare, al prodotto tra:
 - a) il numero di quote scoperte (differenza annuale, se positiva, tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate) e
 - b) il minimo tra 1 e il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
- l'articolo 3, comma 2, della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che nel caso di impianti Cip 6 misti, ovvero nell'anno in cui scade la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92, qualora l'assegnazione delle quote di emissione sia stata effettuata distinguendo tra l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e la rimanente quantità di energia elettrica, e qualora siano disponibili le attestazioni di assegnazione al Cip6, ai fini del calcolo del numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento si considerino le sole quote assegnate e rese con riferimento all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
- il comma 5.1, della deliberazione ARG/elt 77/08, al fine della valorizzazione economica delle quote ammesse, ha definito due valori di riferimento, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione (2008 – 2012) denominati P_{FLEX} e P_{EUA}; in particolare, si valorizza sulla base dei prezzi di negoziazione dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) il numero massimo di quote che ogni produttore

può acquistare ricorrendo a tali titoli (pari al 19,3% del numero di quote assegnate), al fine di promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori titolari degli impianti termoelettrici in oggetto, dei titoli CER ed ERU in numero pari al massimo consentito;

- per quanto riportato al precedente alinea, i valori, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione sono pari, in ogni anno solare, a:
 - P_{FLEX} , limitatamente ad un numero di quote pari al minimo tra il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento e il 19,3% del numero di quote assegnate moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
 - P_{EUA} , limitatamente ad un numero di quote pari all'eventuale differenza positiva tra il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento e il 19,3% del numero di quote assegnate moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
- i commi 5.1 e 5.3, della deliberazione ARG/elt 77/08 hanno previsto che:
 - a) P_{FLEX} sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
 - b) P_{EUA} sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (*European Union Allowance*) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati,e che nel calcolo delle medie siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
- il comma 5.2, della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri;
- in aderenza ai criteri richiamati ai precedenti alinea, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, sono stati definiti i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} e sono stati quantificati, per ogni società istante e per ogni impianto avente diritto, gli oneri complessivamente riconosciuti; in particolare:
 - per l'anno 2008 i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} sono stati definiti con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 12 maggio 2009, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
 - per l'anno 2009 i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} sono stati definiti con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 19 aprile 2010, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
 - per l'anno 2010 i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} sono stati definiti con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 5 aprile 2011, mentre il

- riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con la deliberazione ARG/elt 152/11;
- per l’anno 2011 i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} sono stati definiti con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 13 aprile 2012, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con la deliberazione 466/2012/R/eel;
 - per l’anno 2012 i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} sono stati definiti con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 30 aprile 2013, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società viene effettuato con il presente provvedimento;
- il punto 3, della deliberazione ARG/elt 143/11, con riferimento all’anno 2012, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} :
 - a) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - b) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - c) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot.
 - il punto 3 della deliberazione ARG/elt 143/11, con riferimento all’anno 2012, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} :
 - a) EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2012;
 - b) ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2012;
 - c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2012;
 - con la deliberazione ARG/elt 143/11, l’Autorità ha modificato il comma 5.3 della deliberazione ARG/elt 77/08 prevedendo che, ai fini del calcolo del valore dei termini P_{EUA} e P_{FLEX} , a decorrere dall’anno 2011, vengano esclusi:
 - i prodotti per i quali i volumi scambiati in un dato mercato, per l’anno di riferimento, siano inferiori al 5% del totale dei volumi scambiati per i medesimi titoli nei mercati individuati;
 - i prodotti il cui mercato, per l’anno di riferimento, non esprima alcuna quotazione corrispondente a scambi effettivi per un periodo superiore a novanta giorni solari consecutivi;
 - con il comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 77/08, l’Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità per gli atti necessari al riconoscimento degli oneri ai sensi del provvedimento medesimo;
 - con la determinazione 30 aprile 2013, il Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, previa informativa al Collegio dell’Autorità, ha quantificato i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , espressi in euro/t, riferiti all’anno 2012 applicando i commi 5.1 e 5.3 della deliberazione ARG/elt 77/08 e il punto 3 della deliberazione ARG/elt 143/11; e che, in particolare, per l’anno 2012:
 - a) il valore del termine P_{FLEX} è pari a 2,95 €/t;
 - b) il valore del termine P_{EUA} è pari a 7,37 €/t.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, per ogni società istante e per ogni impianto, sulla base dei dati trasmessi dalla medesima società ai sensi dell’articolo 2, della deliberazione ARG/elt 77/08, il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, della medesima deliberazione, distinguendo tra quote per le quali

viene riconosciuto un prezzo pari a P_{FLEX} e quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a P_{EUA} ;

- quantificare l'onere complessivo da riconoscere, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione ARG/elt 77/08, pari al prodotto tra il numero di quote di cui al precedente alinea e i rispettivi valori unitari P_{FLEX} e P_{EUA} definiti, per l'anno 2012, con la determinazione 30 aprile 2013, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione ARG/elt 77/08;
- prevedere che il rimborso degli oneri di cui al precedente alinea venga operato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, come previsto dall'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione ARG/elt 77/08

DELIBERA

1. Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce ai produttori elencati nella Tabella 1 e nella Tabella 2, allegate al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorità e riportati nelle medesime tabelle;
2. il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49, del Testo Integrato Trasporto. A tali fini, Cassa conguaglio per il settore elettrico è autorizzata ad effettuare anticipazioni al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate utilizzando le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione anche oltre il limite previsto al punto 2 della deliberazione 114/2012/R/com;
3. il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
4. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni